



COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

Piazza Municipio, 1 - 82036
TEL +39 0824 977 477
FAX +39 0824 977 752

WEB www.comune.solopaca.bn.it
EMAIL comunesolopaca@comune.solopaca.bn.it
PEC comune.solopaca@asmepec.it



**SANNIO
FALANGHINA
CITTÀ EUROPEA
DEL VINO
2019**

Ordinanza n.° 19 del 12/08/2019

Prot. n° 5854

Divieto di accendere fuochi, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali. Anno 2019

IL SINDACO

Considerato:

che il fenomeno degli incendi boschivi si ripresenta puntualmente alla stagione estiva con crescente grado di pericolosità, cagionando, tra l'altro, gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali delle zone rurali;

Ritenuta indispensabile un'azione di prevenzione per la conservazione del comune patrimonio boschivo - rurale e per la salvaguardia ambientale in generale;

Ritenuta fondamentale la tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del Prefetto della Provincia di Benevento n.2019-47740 dell' 11/6/2019, in merito alla Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.) -Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/06/2019 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile U.O.D. 95 - STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15 Giugno al 30 Settembre 2019, e che è stato disposto per lo stesso periodo, in ragione della richiamata legge n.116 dell'11 Agosto 2014 e ss.mm.ii., il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

VISTA la L.R. n. 11/1996;

VISTA La Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia incendi boschivi";

VISTO il D.lgs. n.152 del 03/04/2006;

VISTO l'art.54 del D.L. vo n.267/2000;

ORDINA

- 1) Di vietare a chiunque, fino al 30/09/2019, l'accensione di fuochi all'aperto, nelle zone rurali e boscate;
- 2) Di vietare inoltre le seguenti attività:
 - Far brillare mine;
 - Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare i metalli;
 - Usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato od immediato d'incendio;
- 3) Di vietare l'accensione delle stoppie ;
- 4) Di adottare dovute cautele in occasione dello sparo dei fuochi d'artificio e nella scelta della località adibita al fine di predisporre i servizi di emergenza e di allertamento del Comando Carabinieri Forestali.

RICHIAMA l'attenzione:

- Sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'art.15 lettera i) del Codice della Strada;

- In caso di rilevamento d'incendio i cittadini sono tenuti a segnalarlo tempestivamente alle autorità competenti:

ENTE	RECAPITI TELEFONICI
Sala operativa regionale unificata (SORU), struttura di coordinamento regionale, Napoli - ore 08:00/20:00	081/2323111 800232525/800449911 Numero verde
Sala operativa provinciale integrata (SOPI), struttura di coordinamento provinciale di Benevento - ore 08:00/20:00	0824/51412
VIGILI DEL FUOCO - 24 ore su 24	115 Numero Verde



SANNIO FALANGHINA CITTÀ EUROPEA DEL VINO 2019

Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata de' Goti, Solopaca, Torrecuso



mipaaft
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

Con il patrocinio del Parlamento Europeo e del

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza al Comando della Polizia Municipale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri e al Comando Stazione Carabinieri Forestale, affinché vigilino sulla corretta esecuzione nel rispetto della presente ordinanza ed inoltre alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo "Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico".

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267

AVVISA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241, gli interessati, avverso il presente atto potranno inoltrare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Alla cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fissata su tutto il territorio della Regione Campania al 30 Settembre 2019, verrà emessa apposita ordinanza per la disciplina sui periodi e orari della combustione del materiale vegetale agricolo e forestale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, li 12/08/2019



IL SINDACO
(Ing. Pompilio Fargione)